

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Il punto di Assonime sui temi fiscali delle imprese multinazionali***

di Fabio Landuzzi

Con la pubblicazione del documento **Note e Studi n. 17/2016**, Assonime fornisce un utile e significativo contributo riguardo diversi temi di grande attualità per le **imprese multinazionali operanti in Italia**, sia in merito ad argomenti di carattere **societario**, sia di contenuto **fiscale**.

Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla formulazione di questo documento di analisi e di proposta, parte dalla **constatazione oggettiva** che molti **gruppi multinazionali** hanno rivisto i propri tradizionali **modelli di business** che erano caratterizzati dall'approccio cd. "country specific" - in cui **ciascuna impresa** localizzata nel singolo Stato svolgeva pressoché la **stessa attività** sebbene in territori diversi - in **modelli "globali"** ossia basati sulla **centralizzazione delle funzioni**, sulla **frammentazione della produzione** e sulla **integrazione verticale** delle imprese. Questo fenomeno ha quindi condotto ad una spiccata **specializzazione delle singole imprese** in solamente alcune funzioni, con la conseguenza di averne perdute altre che tradizionalmente appartenevano a ciascuna di esse; in sostanza, si assiste sempre di più ad un fenomeno dove **quasi nessuna impresa svolge per interno tutte le fasi** e le funzioni in cui si articola il **business**, bensì tende a specializzarsi in quella, o quelle, attività in cui, vuoi per competenze o vuoi per localizzazione, risulta essere maggiormente efficiente. Il che rende le imprese, così specializzate, **dipendenti funzionalmente** dalle altre imprese consorelle, a loro volta concentrate su **altre fasi del business** (ad esempio, chi sulla ricerca e sviluppo, chi sulla produzione, chi sulla commercializzazione, chi sull'assistenza, ecc.).

Nello stesso tempo, a questa accentuata specializzazione non può non accompagnarsi una **regia comune** con la conseguenza che nei gruppi multinazionali si assiste sempre più di frequente alla creazione di **organismi trasversali di indirizzo strategico**; tutto ciò comporta l'osservazione di un fenomeno di scollamento fra il concetto di entità legale, intesa come **organizzazione giuridica** autonoma, e quello di **organizzazione "economica" dell'impresa** e del suo gruppo di appartenenza.

Si arriva perciò ad osservare che in molte circostanze il gruppo di imprese assume le dimensioni reali di una **mega impresa globale** in cui ogni partizione – cioè la singola impresa – svolge una fase. È evidente che questo fenomeno, che nasce nell'economia reale, pone interrogativi molto importanti e sfidanti con riguardo all'adeguamento della **normativa fiscale**, la quale non può certo ostacolare questo processo ma neppure dimenticare le esigenze di assicurare che il reddito prodotto venga assoggettato correttamente ad imposta, come è nelle intenzioni del progetto Beps in ambito Ocse.

In questo contesto, uno dei primi temi che si pone con spiccata criticità è quello della

“esterovestizione” che, normato nella legislazione italiana nel [\*\*comma 5-bis dell'articolo 73 del Tuir\*\*](#), ha tuttavia visto **applicazioni pratiche assai più ampie** e assai critiche, andando a confondere il **legittimo esercizio di direzione e coordinamento** del gruppo con quello di attrazione in Italia della **residenza fiscale di imprese estere**.

Il tema si pone in modo molto spiccatto con riguardo alle cd. **subholding passive**, ovvero imprese che fanno della loro attività la **detenzione di partecipazioni** godendone dei relativi frutti; molto spesso, quando **controllate da holding residenti in Italia**, a queste imprese è stata contestata appunto la “esterovestizione” con conseguenti effetti fiscali. Si osserva al riguardo che la Corte di Giustizia europea ha ribadito che la **libertà di stabilimento** vale per tutte le attività, ivi inclusa quella di gestione delle partecipazioni quand’anche questa non configuri attività commerciale nel significato più stretto del termine.

Il tema della esterovestizione è stato inoltre sollevato anche in relazione ad **imprese estere operative**, in quanto si è talvolta eccepito che **la mente e la guida** delle stesse fosse comunque riconducibile all’impresa italiana; per questa circostanza, benché anche la giurisprudenza abbia evidenziato la **necessità di distinguere** fra il **luogo in cui si esercita la legittima direzione e coordinamento** della controllata estera e quello in cui ha sede la **direzione effettiva dell’impresa**, appare assolutamente opportuno – come suggerisce Assonime – che vengano elaborate dall’Amministrazione **linee guida chiare** per distinguere l’attività di direzione e coordinamento svolta dalla controllante italiana rispetto all’attività di gestione vera e propria, tenendo conto poi che le **funzioni** che fossero **svolte dalla casa madre italiana** devono essere correttamente **remunerate secondo le regole del transfer pricing**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

